

OGGETTO	2° ACCONTO IRPEF/IRES/IRAP - VERSAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI UNICO/IRAP 2015
CIRCOLARE DEL	04/11/2015

Sintesi: entro il prossimo 30/11/2015 va effettuato il versato della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi ed Irap relativi al 2015.

Come di consueto si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca nonché dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi.

Entro il **prossimo 30/11/2015** va versata la 2° o unica rata degli acconti 2015 relativi:

- alle imposte IRPEF, IRES, IRAP
- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE)
- all'imposta sostitutiva per i "minimi".



Per ciascuna imposta/contributo, in via autonoma, è possibile adottare alternativamente:

- a) il criterio **storico**
- b) il criterio **previsionale**.

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO 2015 - METODO STORICO

ACCONTO IRPEF – PERSONE FISICHE

Utilizzando il metodo "storico", per la seconda o unica rata dell'acconto IRPEF 2015, occorre tener conto del **100% dell'ammontare indicato**:

- nel **rigo RN34 "Differenza"** di Unico PF 2015, se non sussistono obblighi di ricalcolo
- nel **rigo RN61 "Ricalcolo reddito"** di Unico PF 2015, se sussistono obblighi di ricalcolo

In particolare, l'acconto va calcolato nelle seguenti misure:

	SCAGLIONI	ACCONTO 2015	PERCENTUALE	SCADENZA
RIGO RN34 "DIFFERENZA" UNICO PF 2015	≤ €. 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	UNICA RATA	100%	al 30/11/2015
	≥ €. 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	al 16/06 (o 16/07 + 0,4%): senza proroga al 6/07 (o 20/08 + 0,4%): con proroga
		2° RATA	60% di rigo RN34	al 30/11/2015

L'acconto può essere versato in 2 rate qualora l'importo della 1° rata superi €. 103.

Esempio1

Il sig. Rossi presenta il rigo RN34 di Unico 2015 pari a €. 50,00 (o negativo); l'acconto non risulta essere dovuto.

Esempio2

Il sig. Rossi indica a rigo RN34 di Unico2015 l'importo di € 300; l'acconto sarà così dovuto:
- 1° rata: €. 120,00 (cioè 40% x 100% x 300) entro il 16/06/2015 (o 16/07/2015 + 0,4%)
- 2° rata: €. 180,00 (cioè 300 x 100% - 120) entro il 30/11/2015

Esempio3

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora che il rigo RN46 "Imposta a credito" sia pari a € 100. Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione F24) e il 1° acconto sarà versato per € 20.

ADDITIONALE REGIONALE IRPEF: nessun versamento in acconto è dovuto.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF: doveva essere versato in un'unica soluzione entro il termine di corresponsione del saldo IRPEF 2014; pertanto, nessun versamento in acconto è dovuto.

ACCONTO IRPEF - SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO
▪ soggetti che, al rigo RN34/RN61, col. 4, presentano un'imposta pari a zero o di importo \leq € 51,00
▪ soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto
▪ soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2015, da presentare nel 2016, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite
▪ soggetti che, per la prima volta nel 2015, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF
▪ contribuenti che dichiarano in Unico 2015 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - all'imposta sostitutiva prevista dal regime per le nuove iniziative produttive (art. 13, L.388/2000) - all'imposta sostitutiva prevista per i cd. "nuovi" minimi (art. 27, DL 98/2011)
▪ soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo
▪ eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2015
▪ soggetti che hanno un credito d'imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto
▪ soggetti falliti.

INDICAZIONE IN UNICO: l'acconto IRPEF dovuto per il 2015 sulla base del "metodo storico", va indicato nel rigo RN62; anche se il contribuente si avvale del "metodo previsionale", **gli importi da indicare nel rigo RN62 vanno determinati utilizzando il "metodo storico"** e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Esempio4

Il sig. Casoli, esercente l'attività di commercialista, determina l'acconto IRPEF 2015 come segue:

- **1° rata - metodo storico:** se l'importo indicato nel rigo RN34 è pari a € 20.000, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si provvede al versamento di € 8.000 (20.000 x 40%);
- **2° rata - criterio previsionale:** se l'IRPEF "presunta" dovuta per il 2015 (al netto di detrazioni, crediti e ritenute) è pari a € 10.500, in data 30/11 sarà corrisposto € 2.500 (10.500 - 8.000).

Indipendentemente dagli importi pagati, nel rigo RN62 di Unico occorre indicare l'acconto dovuto per il 2015 sulla base del cd. "metodo storico". In particolare, detto rigo deve essere stato compilato come segue (anche se il pagamento che sarà eseguito ammonta a soli € 2.500).

Acconto 2015	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto	Secondo o unico acconto	
		1	2	
		8.000	12.000	,00

ACCONTO IRES - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI E NON

L'acconto dovuto sul 2015 è pari al 100%:

- di rigo **RN17 "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"** di **Unico SC 2015**
- di rigo **RN28 di Unico ENC 2015** per gli Enti non commerciali.

salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17 "IRES DOVUTA"		
≤ € 20,66	> € 20,66 ma ≤ € 257,50	> € 257,50
Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 30/11/2015 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)	Versamento 2 rate <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo (al 16/06 o 06/7 oppure al 16/07 o 20/08 con magg. 0,40% per esercizi "solare" e bilancio approvato nei termini ordinari) ▪ 100% - 1° rata: entro il 30/11/2015 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)

Anche l'acconto IRES può essere versato in 2 rate se l'importo della 1° rata supera € 103.

ACCONTO IRES - SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO
▪ soggetti che in Unico 2015 hanno evidenziato una perdita fiscale.
▪ soggetti che si sono costituiti nel corso del 2015.
▪ soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17/RN28 un importo ≤ € 20,66; l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei rigi in questione risulti pari o superiore a 21,00 euro.
▪ soggetti che, pur avendo riportato un importo ≥ € 21 presumono di conseguire una perdita nel 2015.
▪ soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto.
▪ soggetti falliti

ACCONTO IRAP

La determinazione dell'acconto IRAP 2015 segue le **stesse regole previste per l'IRPEF/IRES**; occorre applicare al **rigo IR21 "Totale imposta"** le seguenti misure:

- **100%: soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone o equiparate)
- **100%: soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non).

L'acconto non è dovuto se non supera l'importo di:

- ⇒ **€ 51,65** per le persone fisiche / società di persone;
- ⇒ **€ 20,66** per i soggetti IRES.

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro.



IMPRESE AGRICOLE: non sono obbligati al versamento dell'acconto 2015 i produttori agricoli in regime di esonero per il 2014 (art. 34, DPR 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di € 7.000 di volume d'affari. Diversamente, sono tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2014 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2015.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2015, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

VERSAMENTI SECONDO ACCONTO – CRITERIO “PREVISIONALE”

E' possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire un reddito 2015 inferiore a quello 2014. In tal caso occorre:

- determinare l'imposta presunta **sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2015**
- **versare la percentuale minima prevista per l'acconto.**



VERIFICHE: i soggetti che applicano tale criterio devono verificare se quanto hanno versato in sede di acconto (es.: 2015) si rivela successivamente sufficiente o meno.

La verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2015 (in Unico 2016). In caso di incapacienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.

Resta possibile adottare:

- ➔ differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi; così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP
- ➔ il metodo storico e previsionale in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:
 - in sede di versamento della 1° rata: può essere adottato il metodo “storico”
 - in sede di versamento della 2° rata: può essere adottato il metodo “previsionale”.

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).

ACCONTO MINIMO: al fine di non incorrere in sanzioni, **l'acconto deve essere almeno pari al:**

▪ 100% dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva per i “nuovi” minimi
▪ 95% della “cedolare secca” sulle locazioni, relative ai redditi 2015, da dichiarare nel 2016, per le persone fisiche
▪ 100% dell'IVIE/IVAFE , relative al valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero nel 2015, da dichiarare nel 2016, per le persone fisiche
▪ 100% dell'IRES relativa ai redditi del 2015, da dichiarare nel 2016, per società di capitali, enti commerciali e non
▪ 100% dell'IRAP relativa al 2015, da dichiarare nel 2016, per le persone fisiche e le società di persone
▪ 100% dell'IRAP relativa al 2015, da dichiarare nel 2016, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).

DISPOSIZIONI IRES: si riepilogano le principali norme potenzialmente rilevanti ai fini del calcolo dell'acconto IRES con il criterio “previsionale”:

FATTISPECIE	Rif. normativo
ACE - Potenziamento dell'agevolazione per tutti i beneficiari	Art. 1 c. 138 L. 147/2013
Benzina - Proroga “a regime” e modifica deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	Art. 34 della L. 183/2011
Noleggio occasionale di imbarcazioni	Art.. 59-ter DL 1/2012
Dividendi provenienti da Stati black list - Modifiche al sistema di tassazione	Art. 3, DLgs.147/2015
Plusvalenze su partecipazioni in Stati black list - Modifiche al sistema di tassazione	
Costi black list - Introduzione di una presunzione di deducibilità	Art. 5, DLgs.147/2015
Transfer pricing interno - Inapplicabilità del criterio del valore normale	Art. 5 c. 2 DLgs.147/2015
Controlled foreign companies legislation - Modifiche al regime di tassazione	Art. 8, DLgs.147/2015
Trasferimento intracomunitario di sede all'estero - Modifiche al regime fiscale	Art. 11 DLgs.147/2015
Perdite su crediti e svalutazione crediti - Modifiche alla disciplina fiscale	Art.13 DLgs.147/2015 e Art. 16 DL 83/2015
Credito per e imposte pagate all'estero - Modifiche alla disciplina fiscale	Art. 15, DLgs. 147/2015
Deduzione IRES erogazioni liberali alle ONLUS - Aumento importo deducibile	Art. 1 c. 137 L. 190/2014

DISPOSIZIONI IRPEF: per il 2015 sono applicabili ulteriori disposizioni in tema di IRPEF che possono influire sulla determinazione del relativo acconto; in particolare, si tratta di:

- **novità** che decorrono dal periodo d'imposta 2015;
- **norme già in vigore**, ma che occorre comunque tenere presenti (es. detrazioni per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, con riferimento alle quali rilevano le rate di competenza del 2015 delle detrazioni spettanti sulle spese sostenute negli anni passati).

FATTISPECIE	Rif. normativo
Detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi di recupero edilizio	Artt. 16-bis TUIR, 11 c. 1 DL 83/2012 e 16 DL 63/2013
Detrazione IRPEF del 36-50% per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese	Artt. 16-bis del TUIR, 11 c. 1 del DL 83/2012 e 16 DL 63/2013
Detrazione IRPEF 36% per spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi	Art. 9 co. 6 L. 448/2001
Detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per le spese di riqualificazione energetica	da ultimo art. 11 DL 83/2012 e art. 1 DL 63/2013
Detrazione IRPEF/IRES del 65% per determinati interventi antisismici	Art. 16 c. 1-bis del DL 63/2013
Detrazione IRPEF 50% per l'arredamento di immobili oggetto di lavori edilizi	Art. 16 c. 2 del DL 63/2013
Transfer Deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale da concedere in locazione	Art. 21, DL 133/2014
Detrazione IRPEF del 19-25% delle somme investite in start up innovative	Art. 29, DL 179/2012
Trasferimento Detrazione IRPEF/IRES per erogazioni liberali a partiti politici	Art. 1 c. 141, L. 190/2014
Detrazione IRPEF/IRES per erogazioni liberali a ONLUS e iniziative umanitarie	Art. 1 c. 137 L. 190/2014
Buoni pasto elettronici - Incremento della quota non soggetta a tassazione	Art. 1 c. 16 e 17 L.190/2014
Lavoratori dipendenti "frontalieri" - Aumento della franchigia di esenzione	Art. 1 c. 690 L. 190/2014
Contribuenti di Campione d'Italia - Nuova franchigia di esenzione IRPEF	Art. 1 c. 691 L. 190/2014
Detrazione IRPEF per le spese di frequenza scolastica	Art. 1 c.151 L. 107/2015

CASI PARTICOLARI

MINIMI / EX MINIMI

Come noto, il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF.

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO	SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO
analogamente all'IRPEF, sono tenuti a pagare l'acconto dell'imposta sostitutiva i "nuovi" minimi che hanno presentato Unico PF 2015 con l'indicazione al rigo LM14 di un importo \geq €.52,00	Sono esclusi dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva i "nuovi" minimi che hanno, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ evidenziato, nel rigo LM14, un'imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51 euro ▪ aderito al regime dal periodo d'imposta 2015

A) CONTRIBUENTI NEL REGIME DEI MINIMI NEL 2014 E NEL 2015

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2014 e vi permangono nel 2015 (possibilità prevista dall'art.10 c.12-undecies DL 192/2014) devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%** con i medesimi criteri previsti per l'Irpef

RIGO LM 14 "DIFFERENZA" UNICO PF 2015	SCAGLIONI	ACCONTO 2015	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ €. 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	IN UNICA RATA	100%	al 30/11/2015
	≥ €. 257,52	1° RATA	40% di rigo LM14	al 16/06 (o 16/07 + 0,4%): no proroga al 6/07 (o 20/08 + 0,4%): con proroga
2° RATA		60% di rigo LM14	al 30/11/2015	

Possono peraltro applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.



Nota: la norma citata prevede la possibilità di accedere al regime agevolato per la prima volta (si tratta delle neo-attività aperte nel 2015); in tal caso **non è ovviamente dovuto alcun acconto**.

B) CONTRIBUENTI MINIMI NEL 2014 FUORIUSCITI DAL 2015

Per i contribuenti in regime agevolato nel 2014 che sono fuoriusciti (per obbligo o facoltà) dal 2015

- determinano il reddito 2015 nei modi ordinari applicando l'Irpef;
- applicando in tale anno il regime "ordinario" (in mancanza di specifiche disposizioni) dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di versamento degli acconti e, di conseguenza, non essendo dovuta alcuna imposta sostitutiva 2015, non dovrebbero versare il relativo acconto.

Esempio5

Il sig. Neri ha fruito del regime dei minimi fino al periodo d'imposta 2014, essendone fuoriuscito dal 2015 (esempio: per aver percepito nel 2014 ricavi superiori a €.30.000, ma non a €. 45.000).

In tal caso, dal momento che per il 2015 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM di Unico 2016 (come conseguenza della fuoriuscita), si ritiene che nel 2015 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.



In via cautelativa: considerato il possibile scomputo dell'acconto di imposta sostitutiva dall'Irpef avvenuto in passato (es.: col. 4 RN38 di Unico 2015), si potrà pensare

- di versare comunque l'**acconto 2015 dell'imposta sostitutiva** (cod. 1793)
- **scomputandola dall'Irpef dovuta per il 2015** (indicandola nel quadro RN di Unico PF 2016)

In ogni caso potrebbe risultare dovuto un **acconto IRPEF 2015, in presenza di altri redditi**, da corrispondere secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell'IRPEF.

In pratica, ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2015 con il criterio "storico", nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2014; invece, se l'acconto IRPEF 2015 fosse determinato con il criterio "previsionale", il reddito che, nel 2015, derivasse dall'attività d'impresa o da lavoro autonomo per la quale nel 2014 si è applicato il regime dei minimi andrebbe considerato nel reddito complessivo sul quale calcolare la relativa IRPEF "presunta" 2015.

C) CONTRIBUENTI MINIMI DAL 2015

I contribuenti che hanno iniziato l'attività:

- nel 2015: non sono ovviamente tenuti a versare alcun acconto
- nel 2012 optando per il regime ordinario e dal 2015 adottano il regime dei minimi (scaduto il triennio obbligatorio): si ritiene **non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2015** mancando una base di riferimento (ragionamento speculare a quello visto al punto B precedente).

D) CONTRIBUENTI FORFETTARI DAL 2015

Si ritiene **non sia dovuto alcun acconto dell'imposta sostitutiva 2015** per assenza di una base di riferimento.

CEDOLARE SECCA - ACCONTO 2015

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2015 il versamento:

- è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2014
- per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.

RIGO RB11 COL. 3 UNICO PF 2015	SCAGLIONI	ACCONTO 2015	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ €. 51,65	non dovuto	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	in unica rata	95%	al 30/11/2015
	≥ €. 257,52	1° rata	38% (40% di 95%) rigo RB11, campo 3	al 16/6 – 6/7 (ovvero al 16/07 - 20/08 +0,4%)
2° rata		57% rigo RB11, campo 3	al 30/11/2015	



CRITERIO PREVISIONALE: con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2015). Con specifico riferimento ai contratti a canone concordato, l'imposta "presunta", sulla quale commisurare l'acconto, va determinata tenendo conto della riduzione dell'aliquota (10%). L'adozione di tale criterio può quindi rivelarsi particolarmente conveniente.

In materia di acconti d'imposta si ricorda che il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo cd. "storico"
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo cd. "previsionale".

INDICAZIONE IN UNICO PF 2015: l'acconto della cedolare secca dovuto per il 2015 (1° e 2° o unica rata), sulla base del cd. "metodo storico", va indicato nel rigo RB12 del modello UNICO 2015 PF.

Acconto cedolare secca 2015 RB12	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00
----------------------------------	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

Anche se il contribuente si avvale del "metodo previsionale", gli importi da indicare in tale rigo devono essere quelli determinati con il "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intende versare.

IVIE / IVAFE - ACCONTO 2015

Per il versamento dell'IVIE/IVAFAE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF; Pertanto, l'acconto 2015:

- è dovuto: se l'importo indicato nel rigo:
 - RW7, colonna 1 (IVIE)
 - RW6, colonna 1 (IVAFAE)
 è pari o superiore ad €. 51,65
- non è dovuto: se di ammonta non superiore a € 51,65



VERSAMENTO: l'acconto va versato:

- in **unica soluzione**, entro il 30/11/2015, se detto importo è non superiore a € 257,52
- in **2 rate** se l'importo di detti campi è superiore a € 257,52:
 - la prima (40%) entro il 16/06 o 06/7 (ovvero 16/07 – 20/08 con maggiorazione 0,40%);
 - la seconda (60%) entro il 30/11/2015

Se si prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, si può determinare gli acconti sulla base di tale nuova imposta. I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento sono i seguenti:

- “4045” (seconda o unica rata), per l’IVIE;
- “4048” (seconda o unica rata), per l’IVAFE.

Per quanto concerne le cessioni di immobili avvenute nel corso del 2015, si ritiene che il contribuente potrebbe determinare l’acconto utilizzando il metodo “previsionale”.

Si rammenta, al riguardo, che gli acconti d’imposta costituiscono una riscossione anticipata dei tributi per il periodo in corso; pertanto, è consentito al contribuente di effettuare un ricalcolo degli stessi, tenendo conto, della minor base imponibile per effetto della cessione dell’immobile in corso d’anno.

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Obbligo di versamento: condizione per l’obbligo di versamento dell’acconto è che:

⇒ il contribuente esista nel momento in cui l’acconto stesso è dovuto.



Pertanto se il decesso avviene in una data compresa:

- tra il 1/01 ed il 16/06: nessun acconto è dovuto
- tra il 1/01 ed il 30/11: il 2° acconto non è dovuto (gli eredi scomputano dalla dichiarazione presentata per conto del deceduto il 1° acconto da questi versato).

SOCIETÀ DI COMODO O IN PERDITA SISTEMICA

L’art. 2 DL 138/2011 ha integrato la disciplina delle società non operative, prevedendo:

→ la **maggiorazione del 10,5%** dell’aliquota IRES

→ l’**estensione delle limitazioni** previste per le **società di comodo alle società** (di capitali/persone) che dichiarano perdite fiscali per 5 anni consecutivi o che, nello stesso arco quinquennale, sono in perdita per 4 anni e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel rimanente.

AMBITO SOGGETTIVO: la maggiorazione riguarda i soli soggetti IRES e non le società di persone, per le quali il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, viene tassato in capo ai soci. Secondo la CM 3/2013, la cui impostazione è confermata dalle istruzioni di Unico SC2015, sono soggette alla maggiorazione IRES:

- sia le società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;
- sia le società in perdita sistematica.

Addizionale IRES: l’acconto è dovuto qualora l’importo del rigo RQ62 col. 7 di Unico SC 2015 (al netto degli importi delle col. 8 e 11) risulta \geq €. 21.

METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
<p>Il calcolo è effettuato sulla base della maggiorazione dovuta per l’anno 2014, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute, risultanti da Unico.</p> <p>In particolare, occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato nel rigo RQ62, col. 7, di Unico SC 2015, salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.</p>	<p>ai fini del calcolo si utilizza il riferimento della maggiorazione dovuta per l’anno in corso (2015), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell’anno (e delle ritenute che saranno operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre assumere il 100% di tale maggiorazione.</p>

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO STORICO

Come per il passato, in presenza di determinate fattispecie:

- se si adotta il criterio "storico", occorre **procedere alla rideterminazione** della base su cui calcolare l'acconto 2015 (imposta del periodo 2014)
- può risultare più "conveniente" determinare l'acconto 2015 con il **metodo "previsionale"**

PER LE SOLE PERSONE FISICHE
A) SOGGETTI NON RESIDENTI - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

La detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti è fruibile anche nel 2014 (art. 9 DL 150/2013), con effetto sul modello Unico 2015.

In caso di applicazione del cd "*metodo storico*", l'Irpef relativa al 2014, base di computo dell'acconto 2015, va ricalcolata senza tenere conto della detrazione fruita nel 2014. La detrazione spettante nel 2015 rileva, invece, in caso di applicazione del c.d. "*criterio previsionale*".



NON RESIDENTI SCHUMACKER: il ricalcolo non si applica ai contribuenti residenti all'estero che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

B) IMMOBILI SOGGETTI ALLA PROROGA DI SFRATTO

In relazione ai proprietari di immobili locati i cui inquilini (categorie disagiate) possono beneficiare della **sospensione legale degli sfratti** (art. 1, DL 158/08, prorogata 31/12/2014 da DL. 150/2013):

- **agevolazione:** il reddito di tali fabbricati non concorre alla formazione dell'imponibile IRPEF per tutta la durata di tale sospensione (cioè fino al 31/12/2014, in virtù della proroga citata)
- **acconti:** l'art. 4 c.8 del DL 150/2013 stabilisce che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2015, non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
I proprietari devono rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2014 , base di computo dell'acconto IRPEF 2015, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie.	L'art. 4 DL 150/2013 risulta privo di effetti pratici, dal momento che l'agevolazione non risulta più applicabile nel 2015, essendo la sospensione legale degli sfratti terminata il 31/12/2014.

SIA PERSONE FISICHE CHE SOGGETTI IRES
C) DEDUZIONE FORFETTARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: la citata deduzione:

- è stata introdotta "a regime" (art. 34 c. 2 L. 183/2011), peraltro dovendo essere determinata sulla base del "*volume d'affari*" (DL 69/2013), non più dei ricavi
- per espressa disposizione di legge, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.



ACCONTO 2015: ove si per il calcolo dell'acconto Irpef 2015 con il c.d. "*metodo storico*" si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto di tale deduzione**. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2015 è invece possibile **tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2015 con il metodo "previsionale"**.

D) RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI DEI TERRENI

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l'art. 1 c. 512 L. 228/2012 ha previsto una ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal 2013, nelle seguenti misure:

- **15%** per il 2013 e **2014** (5% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola)
- **30% per il 2015** (10% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola)
- 7% dal 2016.

da applicare sull'importo già rivalutato (dell'80% per reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario).

Pertanto, relativamente al 2015:

- il reddito dominicale (già aumentato dell'80%) è incrementato del 30% (10% per c.d./Iap)
- il reddito agrario (già aumentato del 70%) è aumentato del 30% (10% per c.d./Iap).



ACCONTO 2015: dette rivalutazioni devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 2015.

Pertanto, in caso di applicazione del cd. "*criterio storico*", l'IRPEF/IRES relativa al 2014, sulla quale commisurare l'acconto 2015, va ricalcolata rivalutando i redditi dominicale e agrario.

Se si adotta il criterio previsionale, non va ricalcolata alcuna imposta disapplicando le rivalutazioni.

E) ACE

I soggetti IRPEF/IRES che hanno fruito della deduzione ACE devono determinare l'acconto 2015 adottando il rendimento nozionale relativo al periodo d'imposta precedente (2014); pertanto:

- ⇒ ai fini dell'acconto IRPEF / IRES 2015 **va considerata l'aliquota ACE del 4%**
- ⇒ in luogo di quella utilizzata per calcolare l'agevolazione 2015 (del 4,5%).

F) ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE (< 42 GG) DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Qualora si opti per l'imposta sostitutiva del 20% (Prov. 13/12/2013), i proventi derivanti dall'attività di noleggio devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in base al quale determinare l'imposta su cui commisurare l'acconto.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come noto a decorrere dal 01/10/2014:

- ➔ è stata ampliata la platea di soggetti tenuti alla presentazione del **mod. F24 telematico**
- ➔ sono stati **ridotti** i casi in cui è possibile presentare il **mod. F24 cartaceo**.

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	totale	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	(non rileva)	Entratel / Fisconline remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	
		SENZA COMPENSAZIONE	> € 1.000
		≤ € 1.000	

Ai fini del versamento dell'unica o 2° rata dell'acconto 2015, il mod.F24 va compilato utilizzando i seguenti **codici tributo**:

IMPORTO DA VERSARE	COD. TRIBUTO	IMPORTO DA VERSARE	COD. TRIBUTO
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034	Acconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002	IVIE (2° o unica rata)	4045
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813	IVAFE (2° o unica rata)	4048
Acconto imposta sostitutiva cd "nuovi "minimi (2° o unica rata)	1794	Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata)	3813

 **NESSUNA RATEAZIONE:** si ricorda che gli acconti relativi alle imposte in scadenza il prossimo 30/11 **non possono essere rateizzati e devono essere versati in un'unica soluzione.**

Come di consueto, il **versamento del 2° acconto è:**

COMPENSABILE (imposte e contributi)	<p>→ verticalmente: con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24)</p> <p>→ orizzontalmente : con tributi e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (es: saldo IRPEF 2014 a credito con 2° rata acconto IRAP 2015).</p> <p>→ nel limite di € . 700.000 nell'anno solare (€ . 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge)</p> <p>Inoltre, si rammenta che :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è pari ad € 5.000 l'ammontare annuo del credito IVA compensabile (per importi > € 15.000 è necessario il visto di conformità) superato il quale: <ul style="list-style-type: none"> - va preventivamente presentato il mod. IVA/TR dal quale emerge il credito; - è necessario l'utilizzo degli strumenti telematici disponibili dalle Entrate ▪ per compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte di importo superiore a € 15.000 annui è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione ▪ è vietato l'utilizzo in compensazione di tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati di importo > € 1.500. ▪ è prevista una sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato qualora il contribuente compensi crediti inesistenti
RAVVEDIBILE (sole imposte)	<p>in caso di mancato/insufficiente versamento degli importi, versando una sanzione ridotta (v. successivo) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (1% fino al 31/12/2014 e 0,5% dal 01/01/2015) con maturazione giorno per giorno</p>

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art.13 DLgs.472/97, in caso di omesso/tardivo versamento di imposte o ritenute è applicabile la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Per effetto delle modifiche operate dalla legge di stabilità 2015, le casistiche connesse al ravvedimento si differenziano a seconda di "quando" il ravvedimento viene posto in essere.

In particolare, si ricorda che per ravvedimenti effettuati:

- entro 14 gg di ritardo: la sanzione edittale cresce del 2% per ciascun giorno di ritardo, dovendo poi essere abbattuta al 10% col ravvedimento
- dal 15° gg al 30°gg di ritardo: la sanzione è fissa al 30%, dovendo essere abbattuta al 10% col ravvedimento
- dal 31° al 90° gg di ritardo: la sanzione del 30% va abbattuta a 1/9 col ravvedimento
- oltre tali termini trova applicazione l'abbattimento delle sanzioni a 1/8, 1/7, ecc.